



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)
C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571
info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

Prot.: Vedi Pec

Data:

Spett.le

Via

PEC:

OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER REGOLAMENTARE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DELLA CASA MUSEO DEL COMUNE DI CERVENO PER IL PERIODO 01/05/2023 – 31/12/2025.

PREMESSO:

- che con determinazione n. ____ del ____, è stata affidato a codesta Spett.le ASSOCIAZIONE l’appalto del servizio in oggetto;
- che la spesa complessiva di _____ euro (lettere/euro) trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione 2022-2024;
- che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2025;
- che l’impegno per l’anno 2025 verrà demandato a successivo atto del Responsabile del servizio;
- che le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero della determinazione sopra citata;

i rapporti contrattuali sono regolati dalle condizioni di seguito riportate.

PARTI STIPULANTI

- Unione dei Comuni della Media Valle Camonica “Civiltà delle Pietre” con sede in Capo di Ponte (BS) Via Stazione, 15 C.F. 90020920170 P.IVA 03253150985 - qui rappresentata dall’Avv. Carmen Modafferi in qualità di Responsabile del Servizio - di seguito denominata **UNIONE**

E

- Associazione _____ con sede legale in _____, Via _____, n.____, CAP _____, C.F. _____ P. IVA _____, qui rappresentata dal Sig. _____ in qualità di _____ - di seguito denominata **ASSOCIAZIONE**,

Art. 1 - Oggetto e durata dell’appalto

L’affidamento è relativo al periodo 01/05/2023 - 31/12/2025 ed ha per oggetto la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cerveno nell’apertura della Casa Museo per n. 8 ore settimanali (anno 2025), nei giorni di martedì, giovedì e domenica (da integrarsi nelle annualità 2023-2024 con altre ore settimanali in vista delle aperture ed attività straordinarie legate alla decennale manifestazione della Santa Crus), e nella prestazione dei seguenti servizi:

- accoglienza del pubblico;
- assistenza al pubblico;
- sorveglianza e vigilanza delle sale espositive e delle opere d'arte esposte;
- inventariazione e catalogazione di beni storico - artistici;
- controllo e regolazione dell'affluenza del pubblico nelle sale;
- servizio di hostess;

- attività editoriale e servizio di vendita di libri, cataloghi, audiovisivi e del materiale informativo e della riproduzione dei beni culturali e oggettistica;
- laboratori didattici;
- progettazione di percorsi museali;
- comunicazione, promozione, organizzazione di mostre e manifestazioni e tutto ciò che costituisce marketing museale.

L'affidatario dovrà inoltre:

- curare il servizio di apertura della Casa Museo fornendo a tal fine personale qualificato avente titoli di studio, esperienza culturale nel settore artistico e conoscenza della lingua inglese;
- accettare una diversificazione dell'orario complessivo di servizio in base alle stagioni ed ai periodi di apertura, che potranno mutare in base alle esigenze dell'Amministrazione comunale di Cervo;
- curare con particolare attenzione l'assistenza ai visitatori fornendo informazioni sulle opere presenti nella Raccolta museale.
- **realizzare di tutti gli elementi dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.**

Con l'affidamento del servizio non si costituisce né si intende costituire un rapporto di lavoro subordinato.

L'appalto ha durata dal 01/05/2023 al 31/12/2025. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 2 – Impegni dell'affidatario

1. Per quanto previsto dall'art. 1 l'affidatario si impegna:

- a curare il servizio di apertura della Casa Museo fornendo a tal fine personale qualificato - avente titoli di studio, esperienza culturale nel settore artistico e conoscenza della lingua inglese - di concerto con il Comune di Cervo, secondo il calendario programmato che prevede l'apertura - per n.3 giorni la settimana: il martedì, il giovedì, e la domenica, per un totale di 8 ore settimanali - diversificata secondo le stagioni;
- ad accettare una diversificazione dell'orario complessivo di servizio in base alle stagioni, ed ai periodi di apertura che potranno mutare in base alle esigenze dell'Amministrazione comunale di Cervo;
- nei giorni di martedì, giovedì e domenica (da integrarsi nelle annualità 2023-2024 con altre ore settimanali in vista delle aperture ed attività straordinarie legate alla decennale manifestazione della Santa Crus);
- a curare con particolare attenzione l'assistenza ai visitatori fornendo informazioni sulle opere presenti nella Raccolta museale;
- a svolgere il servizio in applicazione ai principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza in favore della generalità dell'utenza, senza discriminazione di sorta;
- a non eseguire o procedere a modifiche dei locali e degli impianti senza l'espressa preventiva autorizzazione scritta del Comune di Cervo.

2. L'affidatario è responsabile dal punto di vista civile e penale per danni a persone o cose, ivi compresi i locali e la collezione di opere, per fatti avvenuti durante lo svolgimento del servizio e ad esso imputabili per colpa o dolo.

3. Nell'esecuzione del servizio l'affidatario si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dei servizi amministrativi e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto.

4. Tali obblighi vincolano l'affidatario anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o nel caso receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'affidatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 3 – Impegni dell'Ente

Per quanto previsto dall'art.1 il Comune di Cervo:

- rimane responsabile della Casa Museo e della sua apertura;
- assicura, tramite i propri Uffici, il raccordo tra l'affidatario, il personale comunale e i vari soggetti interessati alle visite guidate;

Art. 4 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario 60 gg. dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

L'Associazione dovrà trasmettere le fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio (SDI) indicando i seguenti dati:

- Denominazione ente: Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre"
- Codice Univico: UFUSXT
- Codice Fiscale del servizio di F.E.: 90020920170
- Partita Iva: 03253150985

Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati all'Unione tutti i servizi, le spese accessorie, etc, necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere non espresso nella presente Lettera commerciale, inerente e conseguente ai servizi resi.

Art. 5 - Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

A norma dell'art. 3, commi 1 e 8 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., l'Associazione assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società "Poste italiane s.p.a." e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, co. 5 della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse) il **Codice Identificativo di Gara (CIG: ZF9392675B)** attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nonché indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero della determinazione di affidamento.

Secondo il disposto dell'art. 3, co. 7 della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l'Associazione deve comunicare all'UNIONE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra accennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Associazione provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Associazione ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

- **dichiara:**
 - di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi _____;
 - che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: _____;
- **si obbliga:**
 - a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'UNIONE, gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché essa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
 - a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il comune/La provincia e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

- a prendere atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta ASSOCIAZIONE l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Art. 6- Risoluzione dell'appalto e penalità

L'Associazione, nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente lettera, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto da parte del fornitore del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- inosservanza da parte dell'Associazione di uno o più impegni assunti verso l'UNIONE.

Il provvedimento di risoluzione sarà assunto dal Responsabile di Servizio e preceduto da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Associazione avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.

Art. 7- Penali e risoluzione ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 62/2013

Gli obblighi di condotta previsti dal vigente regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, al titolare ed ai collaboratori dell'Associazione che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati dello svolgimento dei servizi e delle attività in oggetto.

L'Associazione si impegna a prendere visione del regolamento disponibile al seguente link: <https://voli.dati.ckube.it/repository/get.aspx?file=cV83G9O8cxtDe0AkN8OVjrQNCJ4h6O39n11yu6Jhqr8nYO0dqKeLhOUFDaRe35wBx1mccS3EminoNzoYj9U%2fN66MVXACYFsg0L9OOD3lrJo%3d> e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

È comminata la penale economica, mediante la trattenuta di Euro 200,00 sull'importo del corrispettivo fatturato, per ciascuna violazione alle regole contenute nel codice di comportamento, sino ad un massimo di 5 violazioni di lieve entità, discrezionalmente valutate dal Responsabile di servizio dell'UNIONE.

L'UNIONE si riserva di risolvere anticipatamente l'affidamento dell'appalto quando sono state raggiunte le 5 violazioni alle regole contenute nel codice di comportamento od in caso di violazioni più gravi.

Art. 8 - Recesso e risoluzione di diritto

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, l'UNIONE può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, l'UNIONE riconoscerà a codesta Associazione i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del presente contratto, l'UNIONE avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se una delle prestazioni attinenti al contratto non sarà eseguita nel rispetto del medesimo, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'UNIONE di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile.

Art. 9 – Responsabilità

L'Associazione si obbliga ad assumere ogni responsabilità per danni arrecati all'UNIONE in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

Art. 10 - Controversie e foro competente

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di BRESCIA.

Art. 11 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Associazione viene designata quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui

all'art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, RGPD 2016/679.

In ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, il presente articolo disciplina i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento dei dati con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del presente contratto.

L'Associazione, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell'Unione al fine della tutela dei diritti degli interessati.

L'Associazione, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:

- il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento;
- il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che la normativa vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell'ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la pseudonimizzazione (principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce l'identificazione dell'utente) e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGPD, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;

- il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 2, del RGPD, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica;
- il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Unione sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contratto/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;
- il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.

Art. 12 - Sottoscrizione della lettera / contratto

La presente lettera/contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Restano acquisiti al fascicolo:

- il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente/responsabile di servizio dell';
- la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
- la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicatario;
- il file ricevuto dall'aggiudicatario all'indirizzo Pec dell'Unione.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della lettera-contratto.

Art. 13 – Norme Generali

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nella presente lettera commerciale.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questa Unione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non da quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera commerciale si fa espresso riferimento nella presente lettera commerciale e alle norme del Codice Civile.

L'Associazione appaltatrice acconsente al trattamento dei dati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

L'Associazione appaltatrice garantisce altresì il rispetto della normativa succitata relativamente a dati e notizie personali eventualmente acquisite in seguito all'espletamento del servizio di cui alla presente lettera commerciale

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" dell'UNIONE, al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

***Per l'ASSOCIAZIONE
Il Legale Rappresentante***

***Per Unione dei Comuni della Media Valle Camonica
La Responsabile dell'Area Affari Generali
Avv. Carmen Modafferi***